

Emanuele Montemmarano



Droga e abuso dei mezzi di educazione e correzione: reati a rischio per gli Enti Ecclesiastici

Il rischio penale nelle opere degli enti ecclesiastici

Le opere educative e ricettive, rivolte ad utenti in gran parte di minor età, sono inevitabilmente esposte al rischio che, al loro interno, vengano commessi quei reati che tipicamente vedono coinvolti i soggetti minorenni, sia sul lato attivo (come possibili autori di reati) che sul lato passivo (come possibili vittime di reati).

Le statistiche degli ultimi anni, del resto, registrano un costante aumento delle situazioni di rilievo penale che hanno come protagonisti i minorenni, il che agita spesso i sonni dei responsabili delle opere educative e ricettive. Cosa ha provocato questo allarmante scenario? Come ogni rilevante fenomeno sociale, la risposta va cercata in una pluralità di cause tra loro connesse. Tra queste, sicuramente vanno sottolineate le seguenti:

- *causa sociale*: l'aumento della violenza nella società, provocato dall'evidente crisi di valori della nostra epoca e dalla disgregazione di molte famiglie, comporta certamente l'aumento del rischio di atti di bullismo e di violenza, i quali, in taluni casi, possono superare non solo la soglia del corretto comportamento, ma anche quella della legalità;
- *causa tecnologica*: la diffusione incessante di mezzi tecnologici sempre più evoluti ha provocato, oltre agli evidenti benefici che tutti possono apprezzare, anche un nuovo, grandissimo rischio per i gestori delle opere: la tracciabilità di quanto avviene tra le mura degli Istituti.
Moltissimi atti, che un tempo non erano conoscibili all'esterno, oggi vengono con facilità video-ripresi ed addirittura resi di pubblico dominio tramite Internet;
- *causa normativa*: la legislazione civile e penale degli ultimi anni, anche a causa dei vincoli europei, si è fatta sempre più rigorosa ed ha introdotto molti nuovi reati, soprattutto in materia di minorenni, oltre ad inasprire le sanzioni già in vigore. Si pensi solo che, dal 2006 ad oggi, sono state riscritte quasi tutte le norme penali in materia di abusi sessuali, con un notevole allargamento della responsabilità penale anche per il personale scolastico;
- *causa mediatica*: i fatti che riguardano i minorenni, soprattutto in ambito sessuale, diventano in molti casi oggetto di processi mediatici, su stampa, televisione e Internet; spesso sono ancora più insidiosi dei processi nelle aule di giustizia, per l'irreversibile danno all'immagine ed alla reputazione che provocano alle persone esposte alla gogna mediatica, il più delle volte riportando le notizie in modo parziale e non corretto.

I tre riferimenti penali essenziali per gli enti ecclesiastici

A completamento delle generali riflessioni appena svolte, occorre aggiungere, in relazione alle particolari caratteristiche dei settori in cui operano gli enti ecclesiastici, altri tre riferimenti di diritto penale di assoluta centralità:

- 1) l'articolo 40 del codice penale equipara la materiale commissione del reato alla condotta omissiva di chi, dovendo impedire la commissione di un reato, non ha ottemperato a tale obbligo. In altri termini, le figure apicali degli Istituti, nonché i dipendenti con compiti di vigilanza sui minori (si pensi a educatori e docenti), possono essere penalmente responsabili di reati commessi all'interno dell'opera, qualora non si riesca a fornire in giudizio la difficile prova della diligente vigilanza e della corretta organizzazione del servizio;
- 2) il personale degli enti che gestiscono attività rivolte a minori, ed in particolare scuole paritarie e centri di formazione accreditati, può essere qualificato come "incaricato di pubblico servizio" ai sensi dell'articolo 358 del codice penale; ciò significa che incorre nel rischio di commettere quei particolari reati che si definiscono "reati propri", in quanto possono essere commessi solo dal pubblico ufficiale o da un soggetto equiparato (abuso d'ufficio, omissione d'atti d'ufficio, concussione per induzione, omessa denuncia di reati e così via);
- 3) il ben noto decreto legislativo 8 giugno 2011, n. 231, ha introdotto il principio della responsabilità penale degli enti, il che costituisce una vera e propria "spada di Damocle" per tutte le imprese italiane ed ancor più per gli enti ecclesiastici che, al contrario di quanto avviene comunemente, gestiscono di norma più attività attraverso un'unica persona giuridica. Il decreto 231, per poter liberare l'ente dalla responsabilità penale in caso di commissione di illeciti al suo interno, richiede infatti un complesso sistema di adempimenti (elaborazione di un modello organizzativo, emissione di un codice etico e costituzione di un organismo di vigilanza) che gli enti ecclesiastici sono tenuti a soddisfare con assoluta priorità, qualora, come auspicabile, non l'abbiano già fatto.

I singoli settori della normativa penale per gli enti ecclesiastici

Così sintetizzato il quadro penale in cui oggi anche le opere ecclesiali in Italia devono agire, occorre analizzare le singole categorie dei reati che gli enti sono chiamati a conoscere e gestire. La gamma è particolarmente ampia e comprende almeno i seguenti settori:

- ✓ reati sessuali (pedofilia, abusi sessuali, reati sessuali a mezzo Internet, pornografia virtuale e detenzione di materiale pornografico);
- ✓ abbandono di minori e maltrattamenti in famiglia;
- ✓ omissione di denuncia e di atti d'ufficio;
- ✓ reati in materia alimentare;
- ✓ reati in materia di sicurezza sul lavoro;
- ✓ reati nei rapporti con i lavoratori;
- ✓ reati nella gestione del denaro e del patrimonio immobiliare;
- ✓ reati nel rapporto con la pubblica amministrazione;

- ✓ responsabilità medica ed infermieristica;
- ✓ reati in materia di droga;
- ✓ abuso dei mezzi di educazione e correzione.

In questa prima riflessione, l'analisi si limiterà alle ultime due categorie di reati, che sono di particolare importanza per le opere rivolte a soggetti minorenni.

Elementi base della normativa in materia di stupefacenti

La normativa amministrativa e penale in materia di stupefacenti è particolarmente complessa. Gli elementi più significativi, soprattutto ai fini della gestione del rischio nella vita quotidiana delle opere, possono essere comunque sintetizzati in alcuni concetti di base:

1. nozione di stupefacente: in Italia vige il sistema tabellare, in base al quale vi rientrano le sostanze indicate nelle apposite tabelle emanate ed aggiornate dalla pubblica amministrazione;

2. individuazione del reato: l'art.73 del D.P.R. 309/90 punisce, al comma 1, la coltivazione, produzione e messa in commercio della droga con pene severissime (reclusione da 6 a 20 anni e multa da 26.000 a 260.000 €).

Il comma 1-bis punisce con le stesse pene chi acquista, riceve ad altro titolo o illecitamente detiene sostanze stupefacenti, purché siano in quantità tali da non configurare uso personale. In quest'ultimo caso, infatti, vi è solo illecito amministrativo;

3. concetto di detenzione: non implica necessariamente il contatto fisico immediato con la sostanza stupefacente, essendo sufficiente che vi sia la disponibilità di fatto della stessa;

4. concetto di QMB (quantità massima detenibile): non è fissato in maniera rigida, ma lo determina il giudice insieme a tutte le circostanze del caso concreto (peso, numero di unità, modalità di presentazione, percentuale del principio attivo, condotta dell'agente, abitudine nel consumo, precedenti per spaccio, disponibilità di strumenti idonei al taglio della droga e di bilancini, consistenza patrimoniale del soggetto, altre particolari condizioni soggettive e così via);

5. aggravante del numero di persone: se il fatto è commesso in concorso da più di 3 persone, la pena è aumentata. Nel reato concorrono venditore, acquirente e consumatori; l'aggravante va tenuta distinta dal reato ben più grave dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, che richiede una struttura criminale organizzata, oltre alla presenza di almeno 3 persone come autori del reato;

6. co-detenzione e uso di gruppo della droga: fattispecie molto delicata, poiché le pene di cui al comma 1 sono estese a chi fa parte di un gruppo di persone che intende acquistare la droga per farne un uso di gruppo. In tal caso, ai fini del reato viene considerata la quantità complessivamente fruita di droga, senza frazionamento per il numero dei partecipanti al gruppo;

7. significato di messa in commercio della droga: la messa in commercio comprende le seguenti diverse ipotesi:

- ❖ vendita: scambio tra droga e denaro (o altro bene valutabile in euro);

- ❖ cessione: qualunque forma di consegna della droga, anche a titolo di cortesia o comunque gratuito;
- ❖ intermediazione nel far incontrare la domanda e l'offerta di droga.

La messa in commercio, peraltro, è sanzionata penalmente a prescindere dal quantitativo, a differenza del consumo;

8. attenuante della lieve entità: quando, per i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti sono di lieve entità, la reclusione è da 1 a 6 anni e la multa da 3.000 a 26.000 €. La differenza è enorme, anche perché in tal caso norme procedurali prevedono di regola sanzioni alternative al carcere. Quali criteri per individuare la lieve entità? Analizzando dottrina e giurisprudenza, si possono ricavare i seguenti:

- quantità e qualità della droga: i giudici guardano di norma a 3 indicatori: peso, numero delle dosi e percentuale di principio attivo;
- mezzi e modalità della condotta: si concede l'attenuante quando la condotta appare non continuativa, non professionale, rudimentale, tale da non lasciar supporre un pericolo sociale rilevante;
- altre circostanze dell'azione: ad esempio, uso in una festa, soccorso a un drogato in crisi di astinenza;
- condizioni soggettive personali: es. incensurato, adolescente;

9. attenuante della collaborazione: le pene sono diminuite fino a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di Polizia o Giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione del delitto;

10. associazione per delinquere: richiede una vera e propria organizzazione criminale, oltre alla pluralità degli agenti; è punita con la reclusione minima di 20 anni;

11. struttura associativa: ci dev'essere un accordo tra gli agenti per creare un'organizzazione stabile, in cui ciascuno metta dei mezzi, materiali o personali, per la realizzazione del comune scopo illecito;

12. la circostanza aggravante dell'ingente quantità: le pene sono aumentate fino a due terzi. I giudici adottano come criterio che la quantità della sostanza tossica superi notevolmente la quantità media riscontrata in quel tipo di transazioni in quello specifico contesto sociale e territoriale;

13. altre circostanze aggravanti: aumento fino alla metà della pena nei seguenti casi:

- ✓ sostanze destinate a minorenni;
- ✓ sostanze adulterate o mischiate con altre che ne aumentano la lesività;
- ✓ offerta finalizzata ad ottenere prestazioni sessuali;
- ✓ cessione avvenuta in prossimità di scuole o altro tipo di comunità giovanili;

14. gli illeciti "solo" amministrativi, senza responsabilità penale: il TU droga prevede una lunga lista di illeciti amministrativi, connessi sostanzialmente all'uso esclusivamente personale. Oltre alla sanzione economica, ci sono sanzioni alternative, come il programma terapeutico obbligatorio, il ritiro della patente o del permesso di soggiorno. Sono previste anche sanzioni personali in caso di elevata pericolosità sociale (divieto di frequentare locali pubblici, obbligo di residenza, obbligo di dimora ad un certo orario...).

Classificazione degli stupefacenti in base ai loro effetti

Ai fini della prevenzione e della gestione del rischio connesso alle droghe, la prima necessità, per gli operatori, è individuare i soggetti a rischio, in base alle conseguenze tipiche che l'assunzione delle varie tipologie di stupefacenti comporta.

In base alla consolidata letteratura in materia, si può fare riferimento alla seguente classificazione delle droghe in base ai loro effetti:

- droghe sedative-antidepressive: ricavate dall'oppio; morfina ed eroina (sintomi: appiattimento affettivo, fragilità dell'umore, depressione);
- droghe eccitanti-stimolanti: le anfetamine sono droghe sintetiche ricavate dall'efedrina, provocano gravissimi danni al sistema nervoso centrale, paranoia, allucinazioni, disturbi della personalità, ipertermia e convulsioni. La cocaina viene estratta dalle foglie di coca. Provoca forte dimagrimento, elevata ed immediata eccitazione, inquietudine, sbalzi d'umore, allucinazioni, depressione. Il crack è semisintetico perché viene ricavato dalla cocaina e distrugge rapidamente il sistema nervoso centrale. Provoca inoltre una dipendenza rapida e fortissima;
- droghe allucinogene: in primis la marijuana, ricavata dalle foglie della canapa indiana. Provoca apatia, riduzione delle motivazioni e degli stimoli, riduzione delle capacità cognitive e disturbi psichici. L'hashish è ricavato sempre dalla canapa indiana, ma dalla resina e non dalle foglie. Eleva l'umore e le capacità d'interazione sociale, provocando nel tempo danni irreversibili alla memoria. Nell'immediato provoca ansia, tremore, ipersudorazione, vomito. L'LSD è semisintetico perché ricavato da alcuni tipi di funghi. È la sostanza ancora meno decifrata dagli studiosi, ma sicuramente provoca depressione e confusione, nei casi più gravi schizofrenia. L'ecstasy è totalmente sintetica. Produce nell'immediato fortissimi effetti stimolanti, ma nel tempo determina danni irreversibili all'organismo, in particolare per il sovrariscaldamento della temperatura corporea e l'insufficienza renale, che possono condurre anche rapidamente alla morte.

Un possibile percorso per le opere rivolte a minorenni

La complessità della materia non consente elementari semplificazioni o linee guida precompilate; il tema, del resto, non può nemmeno essere ricondotto soltanto a parametri formali di responsabilità legale, giacché coinvolge aspetti di diversa natura (morale, professionale, educativa, spirituale) che sono altrettanto significativi nella gestione dei singoli casi.

Allo stesso tempo, raccogliendo anche gli orientamenti di molte pubbliche amministrazioni e comitati di studi in materia, si reputa oggi necessario che i responsabili delle opere educative provvedano, in materia di prevenzione della droga, a tenere in considerazione almeno i seguenti aspetti:

- formazione agli studenti sugli aspetti legali, clinici e psicologici, con possibile coinvolgimento dei genitori e degli operatori scolastici;

- inserimento nei regolamenti del divieto dell'uso a scuola di qualunque tipo di sostanza stupefacente;
- segnalazione alla famiglia dei casi rilevati o anche solo sospetti;
- lavoro congiunto con le forze dell'ordine, per evitare sia il rischio di concorso nel reato (favoreggiamento, culpa in vigilando...) sia il rischio di iniziative improvvisate, avventurose e comunque riservate alle forze dell'ordine (es. ispezioni e perquisizioni);
- applicazione delle procedure di primo soccorso in caso di incidenti legati alle sostanze;
- evitare qualunque azione non comunicata alle famiglie, tolti i casi di necessità ed urgenza;
- rispettare la normativa sulla privacy negli interventi relativi alla droga.

Attenersi a questi generici criteri di comportamento può indubbiamente porre al riparo il gestore ed il suo personale dal rischio di incorrere in responsabilità civile, penale e amministrativa.

Principi ricavabili dalla giurisprudenza in materia di stupefacenti nelle scuole

Per concludere la rassegna, si può ricavare, dalla copiosa giurisprudenza in materia di stupefacenti nella scuola, un decalogo di principi che i magistrati hanno elaborato nella decisione dei casi concreti e che può costituire un valido supporto operativo:

- I. il dirigente scolastico di scuola pubblica e paritaria è pubblico ufficiale ex art. 357 c.p.;
- II. i docenti della scuola paritaria sono incaricati di pubblico servizio, al contrario degli altri collaboratori scolastici, che non hanno potere disciplinare sugli alunni;
- III. gli operatori pubblici sono tenuti al dovere di collaborazione con le forze dell'ordine;
- IV. se si ha contezza o evidenza di un reato perseguibile d'ufficio scatta l'obbligo di denuncia, penalmente sanzionato ex art. 361 c.p.;
- V. il personale docente non ha alcun potere/dovere di denuncia all'esterno, poiché la rappresentanza spetta solo al dirigente scolastico, sicché conserva solo l'obbligo di riferire a costui; a ciò si può derogare solo in caso di evidente rifiuto di intervenire da parte del superiore gerarchico;
- VI. il dirigente scolastico deve trasmettere le informazioni in suo possesso alla Procura della Repubblica o a Polizia e Carabinieri, giacché la segnalazione a soggetti diversi non determina il corretto adempimento del dovere;
- VII. il dovere di intervento e denuncia scatta sia per il minore vittima, che autore del reato (ovvero entrambe le situazioni contemporaneamente);
- VIII. evitare indagini interne improvvisate, che potrebbero anche determinare un ritardo nell'intervento delle forze dell'ordine o, peggio, l'inquinamento delle prove;

- IX. valutare i seguenti indicatori, di regola a disposizione della scuola: comportamento dell'alunno, elaborati e rendimento scolastico, colloqui con genitori ed esperti, segni particolari nell'aspetto fisico o anomalie nel comportamento;
- X. il dovere di avvisare e coinvolgere la famiglia non va atteso, se è nell'ambito familiare che i possibili reati sono consumati.

L'abuso dei mezzi di educazione e correzione

Gli abusi sui minori possono essere di tipo sessuale e di tipo non sessuale.

Con riferimento ai secondi, la fattispecie tipica nel settore educativo è quella dell'abuso dei mezzi di educazione e correzione. L'art. 571 del codice penale dispone che "chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi".

Molti educatori, docenti e dirigenti scolastici sono stati, negli anni, condannati per il reato in oggetto. Dalle relative sentenze si possono desumere i seguenti preziosi chiarimenti su come la magistratura abbia inteso tale reato nel mondo della scuola:

- costituisce abuso punibile a norma dell'art. 571 c.p. il comportamento doloso che umilia, svaluta, denigra o violenta psicologicamente un alunno, causandogli pericoli per la salute, anche se è compiuto con soggettiva intenzione educativa o di disciplina (Cass. pen. Sez. VI, 10-09-2012, n. 34492);
- deve escludersi che l'intento educativo e correttivo del formatore costituisca un elemento scriminante rispetto al ricorso ad atti di violenza fisica, verbale o psicologica commessi nei confronti degli allievi (Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 45467 del 23-11-2010);
- la condizione di soggetto affidatario del minore, richiesta per l'integrazione del delitto di atti sessuali con minorenne è configurabile nei confronti sia del docente che del collaboratore ausiliario scolastico, in quanto figura addetta a compiti di accoglienza, sorveglianza e vigilanza sugli alunni in occasione della momentanea assenza degli insegnanti ed in occasione del loro trasferimento nei locali della scuola ad altre sedi (Trib. Roma, 19-2-2010);
- in base all'art. 571 cod. pen. sono leciti i mezzi di correzione tradizionali, mentre vanno puniti solo gli eccessi che possono mettere in pericolo l'incolumità del soggetto passivo e cagionargli un concreto danno alla persona, sempre che il motivo determinante dell'agente sia quello disciplinare e correttivo (Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 1451 del 16-02-1983);
- in tema di abuso di mezzi di correzione e di disciplina, di cui all'art. 571 cod. pen., non possono ritenersi preclusi al personale scolastico quegli atti, di minima valenza fisica o morale, che risultino necessari per rafforzare la proibizione, non arbitraria né ingiusta, di comportamenti oggettivamente pericolosi o dannosi (Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 3789 del 26-03-1998).

Insegnante condannata per avere abusato dei mezzi di correzione e di disciplina in danno di un alunno di 11 anni, costringendolo a scrivere per 100 volte sul quaderno la frase "sono un deficiente".

A titolo esemplificativo, pubblichiamo, di seguito, il testo della Sentenza della Corte di Cassazione, Sez. VI Penale, 10 settembre 2012, n. 34492, citata nell'articolo dell'Avv. Emanuele Montemaranò.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da [omissis] contro la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, emessa il 16.2.2011.

Ritenuto in fatto

1. La professoressa [omissis], insegnante presso la Scuola media statale [omissis] di Palermo, fu tratta a giudizio per rispondere del reato di cui agli artt. 81 cpv., 571 e 582 cod. pen. per avere abusato dei mezzi di correzione e di disciplina in danno dell'alunno [omissis], di 11 anni, costringendolo a scrivere per 100 volte sul quaderno la frase "sono un deficiente", e per avere adoperato nei suoi confronti un comportamento palesemente vessatorio, rivolgendogli espressioni che ne mortificavano la dignità, rimproverandolo e minacciandolo di sottrarlo alla tutela dei genitori, così causandogli un disagio psicologico per il quale fu necessario sottoporlo a cure mediche e a un percorso di psicoterapia (in Palermo sino al 7 marzo 2006).

2. All'esito di giudizio abbreviato, il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo assolse l'imputata per insussistenza dei fatti contestati.

Ritenne il giudicante che il singolare "compito" assegnato dalla professoressa [omissis] all'alunno [omissis] fosse stato motivato dall'intento dell'insegnante di interrompere, con un intervento tempestivo ed energico, una condotta "bullistica" del [omissis] che aveva tenuto un atteggiamento derisorio ed emarginante nei confronti del compagno di classe.

L'imposizione dell'insegnante, "di per sé potenzialmente anche suscettibile di integrare gli estremi del mezzo educativo sproporzionato e come tale abusivo", fu ritenuta adeguata rispetto alla finalità pedagogica "concretamente" da perseguire, tenuto conto della necessità di un tempestivo intervento "per la realizzazione di plurimi obiettivi pedagogico-disciplinari, delle caratteristiche della persona a cui il mezzo di disciplina e correzione si rivolgeva, del modo in cui l'iniziativa dell'imputata veniva percepita dall'intera classe".

In conclusione, il giudicante valutò che non sussistesse l'abuso di mezzi di correzione suscettibile di ingenerare un pericolo concreto di malattia nel corpo o nella mente, in relazione alla dinamica dell'intervento educativo, al contesto in cui l'azione della docente si era inserita, alle finalità della condotta dell'insegnante, al modo in cui essa era stata percepita dall'allievo e dai compagni di classe.

3. In accoglimento dell'impugnazione del Pubblico Ministero e in riforma della prima sentenza, la Corte d'Appello di Palermo ha dichiarato l'imputata colpevole del reato di abuso dei mezzi di disciplina, di cui all'art. 571, commi primo e secondo, cod. pen., ritenendo assorbito nell'aggravante del secondo comma il reato di lesioni contestato al capo B) e, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla detta aggravante, l'ha condannata alla pena di un mese di reclusione (pena base: un mese e quindici giorni, ridotta di un terzo per il rito), con i doppi benefici di legge, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, da liquidarsi in separata sede.

I giudici d'appello, ricostruendo la vicenda, hanno innanzitutto messo in discussione la situazione di bullismo evocata nella sentenza di primo grado e hanno escluso in fatto che a [omissis] "potesse essergli addebitata un'azione di "sistematica derisione" né "un tentativo di emarginazione" in danno del compagno", aggiungendo poi che [omissis] "non era un ragazzino problematico", bensì "un alunno intelligente, vivace, ubbidiente, che non creava problemi particolari. In sostanza, un minore con una personalità che non presentava alcun tratto negativo, e non necessitava di interventi particolarmente rigorosi".

La Corte territoriale ha concluso rilevando che l'imputata "ha manifestato nei rapporti con il minore un comportamento particolarmente afflittivo e umiliante, trasmodante l'esercizio della sua funzione educativa, sanzionando davanti la classe con una frase contenente una qualificazione offensiva nei confronti del medesimo, costringendolo ad insultarsi scrivendo cento volte la frase in questione ed imponendogli di fare firmare il compito dai genitori".

4. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputata, che deduce: a) violazione dell'art. 606, lett. e) c.p.p. in relazione alla motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato previsto e punito dall'art. 571 cod. pen.; b) violazione dell'art. 606, lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 571, comma primo, cod. pen.; c) violazione dell'art. 606, lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 571, comma secondo, cod. pen..

Considerato in diritto

1. Il ricorso deve essere accolto limitatamente al terzo dei motivi sopra elencati, relativo alla circostanza aggravante di cui all'art. 571, comma secondo, cod. pen., mentre va rigettato nel resto, ossia sui punti concernenti la responsabilità dell'imputata per il delitto di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina.

2. Rileva il Collegio che le premesse generali in diritto da cui hanno preso avvio i giudici del merito, di primo grado e di secondo grado, giungendo però ad opposte conclusioni, sono in linea con la “rilettura” che questa Corte ha fatto della fattispecie prevista dall'art. 571 c.p. (abuso dei mezzi di correzione o di disciplina), alla luce della Costituzione, del diritto di famiglia (introdotto dalla legge n. 151/1975 e succ. modd.), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino (approvata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge n. 176/1991), a cominciare dalla reinterpretazione del termine “correzione” nel senso di educazione, con riferimento ai connotati intrinsecamente conformativi di ogni processo educativo in cui è coinvolto un bambino (per tale dovendo intendersi un soggetto in evoluzione, ossia una persona sino all'età di 18 anni, secondo la definizione della predetta Convenzione ONU).

Come è stato già affermato in una risalente sentenza di legittimità (Cass. n. 4904/1996, Rv. 205033), dal processo educativo va bandito ogni elemento contraddittorio rispetto allo scopo e al risultato che il nostro ordinamento persegue, in coerenza con i valori di fondo assunti e consacrati nella Costituzione della Repubblica.

Non può ritenersi lecito l'uso della violenza, fisica o psichica, distortamente finalizzata a scopi ritenuti educativi: e ciò sia per il primato attribuito alla dignità della persona del minore, ormai soggetto titolare di diritti e non più, come in passato, semplice oggetto di protezione (se non addirittura di disposizione) da parte degli adulti; sia perché non può perseguirsi, quale meta educativa, un risultato di armonico sviluppo di personalità, sensibile ai valori di pace, tolleranza, convivenza e solidarietà, utilizzando mezzi violenti e costrittivi che tali fini contraddicono.

Come ha esattamente sottolineato il Tribunale, l'abuso ha per presupposto logico e necessario l'esistenza di un uso lecito: l'abuso del mezzo di correzione si pone come abuso di un potere di cui alcuni soggetti sono titolari nell'ambito di determinati rapporti (di educazione, istruzione, cura, custodia, etc), potere che deve essere esercitato nell'interesse altrui, ossia di coloro che possono diventare soggetti passivi della condotta.

Con più particolare riferimento all'ambito scolastico, il concetto di abuso presuppone l'esistenza in capo al soggetto agente di un potere educativo o disciplinare che deve essere usato con mezzi consentiti in presenza delle condizioni che ne legittimano l'esercizio per le finalità ad esso proprie e senza superare i limiti tipicamente previsti dall'ordinamento.

Ne consegue che, da un lato, non ogni intervento correttivo o disciplinare può ritenersi lecito sol perché soggettivamente finalizzato a scopi educativi o disciplinari; e, d'altro lato, può essere abusiva la condotta, di per sé non illecita, quando il mezzo è usato per un interesse diverso da quello per cui è stato conferito, per esempio a scopo vessatorio, di punizione esemplare, per umiliare la dignità della persona sottoposta, per mero esercizio d'autorità o di prestigio dell'agente, etc.

Sotto altro profilo, la nozione giuridica di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina non può ignorare l'evoluzione del concetto di "abuso sul minore", che si è andato evolvendo e specificando nel tempo. Da una sorpassata e limitativa nozione di abuso, inteso come comportamento attivo dannoso sul piano fisico per il bambino, l'attuale cultura giuridica e quella medica e psicologica qualificano come abuso anche quello psicologico, correlato allo sviluppo di numerosi e diversi disturbi psichiatrici.

Costituisce abuso punibile a norma dell'art. 571 cod. pen. (e che, nella ricorrenza dell'abitudine e del necessario elemento soggettivo, può integrare anche il delitto di maltrattamenti) anche il comportamento doloso che umilia, svaluta, denigra o violenta psicologicamente un bambino, causandogli pericoli per la salute, anche se è compiuto con soggettiva intenzione educativa o di disciplina (Cass. n. 16491/2005).

3. Tanto premesso, osserva il Collegio che in questa sede non può essere posta in discussione - salvo quanto si dirà con riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 571 comma secondo cod. pen. - la ricostruzione della vicenda operata dalla Corte d'Appello, a rettifica di quanto ritenuto dal giudice di primo grado, in considerazione della completezza, coerenza e logicità della motivazione della sentenza impugnata.

La Corte palermitana, in adesione ai principi di diritto sopra indicati, ha ritenuto che la condotta dell'imputata ha integrato oggettivamente la fattispecie del delitto in esame.

Manifestamente infondato è, pertanto, il secondo motivo di ricorso.

Delle lucide argomentazioni della sentenza impugnata (che dà atto delle perspicue considerazioni generali svolte dal Tribunale, evidenziandone l'incoerenza delle conclusioni), deve particolarmente sottolinearsi l'affermata necessità che la risposta educativa dell'istituzione scolastica sia sempre proporzionata alla gravità del comportamento deviante dell'alunno e che, in ogni caso, essa non può mai consistere in trattamenti lesivi dell'incolumità fisica o affettiva della personalità del minore.

Opportunamente la Corte territoriale evidenzia la severa presa di distanza dalla condotta tenuta dall'imputata, operata dalla preside che ammonì per iscritto l'insegnante per quanto aveva fatto e rimarcò, a presidio della missione della scuola, che "certe espressioni nei confronti degli alunni noi non possiamo permettercele [. . .] Altrimenti abbiamo fallito nel nostro ruolo."

A commento di tale lucida consapevolezza da parte del dirigente dell'istituzione scolastica in cui la presente vicenda ebbe luogo, si può soltanto aggiungere che, nel processo educativo, essenziale è la congruenza tra mezzi e fini, tra metodi e risultati, cosicché diventa contraddittoria la pretesa di contrastare il bullismo con metodi che finiscono per rafforzare il convincimento che i rapporti relazionali (scolastici o sociali) sono decisi dai rapporti di forza o di potere.

La costrizione a scrivere cento volte la frase sopra riportata, lesiva della dignità dell'alunno e umiliante per le modalità di esecuzione (in classe, alla presenza dei compagni e con richiesta di sottoscrizione dei genitori per presa conoscenza), lungi da indurre nel [omissis] sentimenti di solidarietà verso i soggetti vulnerabili, era obiettivamente idonea a rafforzare nel ragazzo il convincimento che i rapporti relazionali sono regolati dalla forza, quella sua verso i compagni più deboli, quella dell'insegnante verso di lui.

4. Con il primo motivo il ricorrente contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, assumendo che la scelta dell'insegnante di modificare la punizione inflitta all'alunno (riducendola, dall'iniziale ordine di scrivere cento volte la frase "sono un emerito deficiente" all'espressione "sono deficiente", dopo che il ragazzo aveva domandato se doveva scrivere anche il termine "emerito") ha un'importanza fondamentale per valutare favorevolmente la condotta dell'insegnante, escludendone l'intento abusivo.

A prescindere dalla considerazione che per l'integrazione dell'elemento soggettivo del reato in esame è sufficiente il dolo generico, senza necessità di dolo specifico (Cass. n. 18289/2010, Rv. 247368; n. 45467/2010, Rv. 249216; n. 4904/1996, Rv. 205033), rileva il Collegio che il motivo è inammissibile, integrando una censura all'apprezzamento di fatto operato dai giudici, di cui in sentenza si dà conto con motivazione giuridicamente corretta e indenne da vizi logici.

La Corte territoriale ha dedotto dalle dichiarazioni rese dalla stessa insegnante "la dimostrazione della sua consapevolezza d'offendere il minore", avendo l'imputata precisato in dibattimento "di avere usato la parola "deficiente" perché gli alunni la "usavano tra di loro" e riteneva, quindi, che fosse comprensibile".

Tenuto conto del difficile ambiente circostante e del livello culturale della scuola, la Corte palermitana ha condivisibilmente tratto la conclusione che il termine "deficiente" non fu usato, come l'insegnante aveva inizialmente preteso di giustificare alla Polizia Giudiziaria, nel senso etimologico di "carente, scarso o manchevole", bensì in quello corrente e spregiativo di "imbecille, cretino o stupido".

Conferma di tale intento la Corte d'Appello ha individuato nella condotta successiva dell'imputata, che - dopo che il padre del [omissis] aveva protestato per la punizione inflitta al figlio - aveva richiesto agli alunni di esprimere su bigliettini le valutazioni sull'accaduto. Plausibilmente, i giudici d'appello annotano che "l'iniziativa dei bigliettini può essere considerata un atto ulteriormente vessatorio nei confronti del [omissis] in contrasto con i più elementari principi in materia di scienza pedagogica, giacché ha di fatto determinato, anche per la messa in discussione dell'intervento tutelante del padre del minore, una situazione di contrapposizione e di conflitto tra il medesimo e la quasi totalità dei compagni, col conseguente suo isolamento rispetto al gruppo". A tali condivisibili considerazioni, il giudice d'appello, aggiunge anche le minacce rivolte al [omissis] di allontanarlo dai genitori.

5. Va accolto, invece, l'ultimo motivo formulato dal difensore ricorrente, che censura la sentenza per avere "ritenuto provato il disturbo del comportamento causato dalla condotta dell'insegnante attraverso la probabilità" avanzata dallo psicologo.

Osserva il Collegio che per l'integrazione della fattispecie delineata dall'art. 571, comma 1, cod. pen., è sufficiente che dalla condotta dell'agente derivi il pericolo di una malattia fisica o psichica, che può essere desunto anche dalla natura stessa dell'abuso, secondo le regole della comune esperienza (Cass. n. 6001/1998, Rv. 210535) ovvero della scienza medica o psicologica, senza necessità, trattandosi di tipico reato di pericolo, che questa si sia realmente verificata.

Sussiste il pericolo di malattia nella mente ogni qualvolta ricorre il concreto rischio di rilevanti conseguenze sulla salute psichica del soggetto passivo. Ed è opinione comune nella letteratura scientifico-psicologica che metodi di educazione rigidi ed autoritari, che utilizzino comportamenti punitivi violenti e costringenti, come quelli realizzati dall'imputata, siano pericolosi e talora, in determinate condizioni anche dannosi per la salute psichica (Cass. n. 16491/2005, Rv. 231452).

Per l'integrazione dell'ipotesi aggravata prevista dal secondo comma dell'art. 571 cod. pen., occorre, invece, la sicura prova della lesione fisica o psichica, che non può ritenersi raggiunta dalla probabilità e tanto meno dalla mera possibilità di essa.

La sentenza in esame ha valorizzato la diagnosi ("disturbo acuto da stress") formulata dallo psicologo dr [omissis] che, sentito dalla Polizia Giudiziaria, affermò che "tale disturbo poteva essere stato causato dal comportamento dell'insegnante".

Non essendo, dunque, stata raggiunta la prova della lesione, la sentenza deve essere annullata sul punto, senza necessità, tuttavia, di annullamento con rinvio. Adottando, infatti, gli stessi parametri della Corte d'Appello, la pena può essere determinata da questa Corte in 15 giorni di reclusione (pena base giorni 23, meno un terzo per il rito abbreviato).

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta aggravante, che esclude, rideterminando la pena in 15 giorni di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso.